



## **IL DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE:**

**“Come emetterlo e quali adempimenti sono previsti”**

*Opuscolo redatto da Luca Pelagatti*

## **“IL DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE”**

### **NUOVO NOME DA DICEMBRE 2018 PER LE PIANTE FRUTTIFERE : DOCUMENTO DEL FORNITORE PER I MATERIALI C.A.C.**

Come ormai è noto, i decreti del 14 aprile 1997 hanno regolamentato la commercializzazione di alcune specie di piante ornamentali, orticole e frutticole, recependo le direttive comunitarie specifiche che mirano al miglioramento e alla valorizzazione delle produzioni vegetali. Il materiale vegetale soggetto a questa normativa può essere commercializzato solo da fornitori “*accreditati*”, purché soddisfatti i requisiti di qualità espressi nell’Allegato II del D.M..

In pratica il vivaista che commercializza i materiali di moltiplicazione di piante *ornamentali* (1), le piante *frutticole ed orticole* (elencate nell’Allegato 1 Sezioni A-B-C), dovrà come prima cosa:

- 1) presentare la domanda di accreditamento, come fornitore, presso l’ARTEA mediante l’apposito modulo e corredandolo con una Relazione Tecnica su cui vengano individuati tutti i punti critici derivati del processo produttivo (individuati nell’Allegato VII del D.M.);
- 2) avere i requisiti necessari relativamente a mezzi, strutture e professionalità (2);
- 3) tenersi a disposizione per ogni eventuale controllo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Successivamente, una volta accreditato, ogni volta che effettua una vendita di specie di piante descritte nel Decreto dovrà:

- 1) suddividere le piante in partite omogenee;
- 2) emettere il *Documento di Commercializzazione* (vedi par. 1);
- 3) tenere aggiornato il *Registro dei materiali vegetali* (vedi par. 3);
- 4) compilare il *Registro del processo produttivo* (vedi par. 4);
- 5) qualora il vivaista sia l’inventore di una nuova varietà (non iscritta nel Registro Ufficiale delle varietà), tenere un *Registro aziendale* su cui vi siano descritti il nome della varietà e le sue caratteristiche identificative (vedi par. 5).
- 6) scortare le piante con un cartellino identificativo (vedi par. 2) che preveda almeno i seguenti dati:
  - denominazione dell’Azienda fornitrice,
  - denominazione botanica,
  - varietà.

**I piccoli coltivatori (cioè coloro che vendono le piante esclusivamente a consumatori finali) sono esclusi dall’applicazione dei decreti sulla Commercializzazione ma dovranno comunque corredare i materiali venduti con i dati riportati nel precedente punto 6).**



(1) Ricordiamo che con il recepimento del Decreto Legislativo 151 il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha escluso l’emissione del D.D.C per le piante ornamentali limitandone l’emissione soltanto al materiale di moltiplicazione di tali piante.

(2) Il fornitore, per essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i requisiti di seguito riassunti:

- conoscere le tecniche di produzione e/o conservazione delle categorie di vegetali per i quali richiede l’accreditamento;
- disporre del terreno, delle strutture e relative attrezzature necessarie per la produzione e/o commercializzazione del materiale per cui si richiede l’accreditamento.

I requisiti di cui sopra si intendono soddisfatti se per il fornitore si verificano una delle seguenti condizioni:

- a) *Laurea in campo Agrario o Forestale, Biotecnologie indirizzo agro-vegetale/industriale, Scienze Biologiche. Diploma universitario in produzioni vegetali, di Perito Agrari, Agrotecnico o titolo di studio equipollente. Diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico, attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica.*
- b) *Ha superato con esito favorevole un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e commercializzazione.*

I vivaisti inoltre dovranno procedere ad ispezioni visive sulle colture, ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente e mantenere stretti contatti con quest'ultimo, segnalando ogni manifestazione anomala da parte di organismi nocivi.

## 1. EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Una volta accreditato, il fornitore riceve, dal Servizio Fitosanitario Regionale la nuova autorizzazione con l'aggiunta nel numero di autorizzazione della sigla iniziale della provincia di appartenenza (Es.: per aziende con ute su Pistoia n° aut.: **PT**/09/0000).

Al momento della vendita di piante descritte nell'Allegato 1, del presente opuscolo, vi è l'obbligo, da parte del fornitore, di emettere il Documento di Commercializzazione (D.D.C.).

Questo documento deve accompagnare il materiale vegetale attestandone la rispondenza dei requisiti sanitari. Il D.D.C. deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione.

**In caso di vendita di piante da frutto** il nome del documento da utilizzare non è DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (D.D.T.) ma il seguente:

### **DOCUMENTO DEL FORNITORE PER I MATERIALI C.A.C.**

Se le piante vendute sono oggetto di privativa vegetale (soggette a licenza o brevetto) devono riportare la seguente dicitura subito dopo la varietà:

#### **PBR (Plant Breeder Rights)**

Deve contenere i dati seguenti e può essere compilato come riportato in Esempio:

GENERALE (dati richiesti dal Decreto):

ESEMPIO DI COMPILAZIONE:

<b>NORME E REGOLE UE</b>
<b>ITALIA O "I"</b>
<b>SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE TOSCANA</b>
<b>CODICE FORNITORE</b>
<b>NOME DEL FORNITORE</b>
<b>N° (identificativo del documento) DI SERIE, DI SETTIMANA O DI PARTITA</b>
<b>DATA EMISSIONE DOCUMENTO</b>
<b>GENERE E SPECIE</b>
<b>DENOMINAZIONE DELLA VARIETA' E DEL PORTAINNESTO</b>
<b>QUANTITA'</b>
<b>CATEGORIA (solo per i fruttiferi) C.A.C. o V.F. e V.T.</b>
<b>NOME DEL PAESE DI PROVENIENZA (se provenienti da Paesi Terzi)</b>

<b>NORME E REGOLE UE</b>
<b>ITALIA</b>
<b>SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE TOSCANA</b>
<b>PT0001</b>
<b>Vivai "Pinco Pallino"</b>
<b>N° 1</b>
<b>1 gennaio 1999</b>
<b>Citrus Triptera se brevettata PBR</b>
<b>Poncirus Trifoliata</b>
<b>40</b>
<b>C.A.C.</b>

Il D.D.C. non dovrà essere necessariamente uno stampato a se stante, ma i dati in esso previsti potranno essere riportati anche sui documenti che accompagnano la merce (Documento di trasporto o fattura

accompagnatoria). Ad esempio nei Documenti fiscali, che scortano la merce, troviamo già i seguenti dati:

- Nome Fornitore o Ragione Sociale,
- data di emissione documento,
- Genere e Specie e a volte Varietà,
- quantità.

Se il Fornitore decide di far valere la fattura o il Documento di trasporto come D.D.C. dovrà integrare questi ultimi con i dati mancanti, e cioè dovrà inserire:

- **NORME E REGOLE UE**
- Servizio Fitosanitario della Regione Toscana,
- Codice Fornitore,
- N° di Serie,
- Categoria C.A.C. o V.F. e V.T.,
- Nome del Paese di provenienza (se il materiale deriva da Paesi Terzi).

I dati appena descritti possono essere inseriti nel Documento di Trasporto o sulla fattura accompagnatoria anche per mezzo di un timbro, o etichetta adesiva, che riporti come dati fissi i primi tre appena descritti (NORME E REGOLE UE, Servizio fitosanitario ecc. e Codice fornitore) e lasciando variabili gli ultimi tre (N°serie, Categoria e Provenienza), in quanto soggetti a variazione, che potranno essere compilati a mano.

**ESEMPIO DI TIMBRO O ETICHETTA:**

<p><b><i>NORME E REGOLE UE</i></b> <b><i>ITALIA</i></b> <b><i>Servizio Fitosanitario della</i></b> <b><i>Regione Toscana</i></b> <b><i>Cod. Fornitore: PT0001</i></b> <b><i>N°Serie _01-DC_</i></b> <b><i>Categoria _____</i></b> <b><i>Paese di Provenienza</i></b></p>
--

**Per la vendita di piante soggette sia a Documento di commercializzazione che a Passaporto verde, il fornitore, se lo desidera, può scegliere di emettere soltanto il Passaporto verde “semplificato” purché venga integrato dei dati mancanti previsti dal D.D.C. Per capire meglio questo concetto facciamo un esempio:**

**ESEMPIO DI  
 PASSAPORTO VERDE SEMPLIFICATO**

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
<b>PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE</b>
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA
CODICE PRODUTTORE: 00000000001
N° DI SERIE: 001
Specie Botanica:
Quantità:
Paese di origine:

**ESEMPIO DI  
 PASSAPORTO E DOCUMENTO DI  
 COMMERCIALIZZAZIONE**

<b>NORME E REGOLE UE</b>
SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
<b>PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE</b>
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA
<b>NOME DEL FORNITORE</b>
CODICE PRODUTTORE: 00000000001
<b>CODICE FORNITORE: PT0001</b>
N° DI SERIE: 001/01-DC
Specie Botanica:
<b>Varietà:</b>
Quantità:
Paese di origine:
<b>CATEGORIA:</b> _____

Come si può notare al Passaporto verde semplificato sono stati aggiunti i dati evidenziati (Categoria, codice fornitore, nome del fornitore, varietà e NORME E REGOLE UE), in questo caso il documento integrato ha valore sia come passaporto verde che come D.D.C.

Per quanto riguarda la numerazione da seguire, per il D.D.C., è stato inserito un numero iniziale (che seguirà la normale progressione) seguito dalla sigla “DC” in modo che se viene emesso solo il D.D.C. si inserirà, come numero di serie il numero progressivo con la sigla (nel caso riportato 01-DC), se invece si emette un unico documento (passaporto e D.D.C.) si inserirà il numero del Passaporto verde progressivo e quello del D.D.C. (nel caso riportato 001/01-DC).


**2. ETICHETTA SOSTITUTIVA AL D.D.C.**

Come abbiamo precedentemente descritto, le categorie di fornitori, commercianti, piccoli coltivatori che forniscono i materiali vegetali (rientranti nell’elenco degli allegati dei Decreti Ministeriali del 14 aprile 1997 - riportati nell’Allegato 1) al dettaglio ad un consumatore finale non professionalmente impegnato, non sono obbligati ad emettere il D.D.C., ma dovranno comunque corredare detti materiali almeno con le seguenti indicazioni:

- *Denominazione dell’Azienda Fornitrice,*
- *denominazione botanica,*
- *varietà.*

Questi dati possono essere riportati anche in un cartellino nel modo seguente:

ESEMPIO DI CARTELLINO:



### 3. REGISTRO DEI MATERIALI VEGETALI

E' un Registro su cui vanno annotati tutti i movimenti dei materiali vegetali, soggetti alla Normativa, detenuti in vivaio, acquistati o venduti indicando, per gli ultimi due casi, gli estremi del Documento di Commercializzazione acquisito od emesso. I dati da riportare in questo Registro sono riassunti in uno schema nell' "Allegato 2".

**I vivaisti già in possesso del registro previsto per la movimentazione delle piante soggette a Passaporto, se lo desiderano, possono utilizzare quest'ultimo come registro dei materiali vegetali.**

#### 4. REGISTRO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Su questo registro vanno annotate tutte le operazioni colturali effettuate alle piante dal momento della loro entrata in vivaio fino alla loro vendita. Le registrazioni vanno effettuate per partita omogenea acquistata o prodotta direttamente. I dati da riportare nel registro sono i seguenti (vedi schema riportato nell'Allegato 3):

- identità del materiale (specie e varietà);
- origine del materiale di partenza (se acquistato: indicare ditta e n° D.D.C., se prodotto indicare: vivaio e folio e particella dove si trova la pianta madre da cui si è prelevato il materiale di propagazione);
- date di semina, trapianto, innesto, ecc.
- pratiche colturali e di difesa significative;
- segnalare tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate;
- data e modalità dei campionamenti e il risultato di eventuali analisi (n° di accreditamento del laboratorio e risultati).

I registri sopra descritti devono essere aggiornati con la seguente cadenza:

- se i materiali vegetali sono ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione, **almeno ogni mese**,
- se i materiali sono ceduti ad altre categorie è possibile effettuare la registrazione **cumulativa al termine della campagna di commercializzazione**.

Eventuali correzioni, da apportare sul registro, devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

**Tutta la documentazione, appena descritta, deve essere conservata per almeno un anno dalla data di cessione dei relativi vegetali.**

#### 5. REQUISITI DI IDENTITA' VARIETALE

Il materiale prodotto in vivaio deve essere commercializzato facendo riferimento alla "varietà". Dette varietà devono essere comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o iscritte nel "Registro Nazionale" o in analogo "Registro Comunitario" o di uno Stato Membro.

Qualora non vi fossero detti requisiti o il fornitore abbia prodotto una nuova varietà non ancora inserita nei registri sopra descritti, questi dovrà tenere un ulteriore registro (secondo lo schema riportato nell'Allegato 4) dove vi sia descritto:

- *il nome della nuova varietà,*
- *le sue caratteristiche identificative e di portamento*
- *l'incrocio da cui è derivata.*

## ALLEGATO 1

### Sezione A - Specie Ornamentali

Per la Toscana l'applicazione del D.D.C. sulle specie ornamentali è applicato soltanto sui materiali di moltiplicazione e non sulle piante finite dal 2001 (x applicazione D. LGS. 19 maggio 2000, n.151)

### Sezione B - Specie Fruttifere

<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Citrus</i> L.	Tutti i Citrus
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Cotogno
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Fortunella</i> Swingle	Kumquat
<i>Fragaria</i> L.	Fragola
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Malus</i> Mill.	Melo
<i>Olea europaea</i> L.	Olivo
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistacchio
<i>Poncirus</i> Raf.	Arancio Trifogliato
<i>Prunus amygdalus</i> Batsch	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Ciliegio acido (agriotto)
<i>Prunus domestica</i> L.	Susino
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pesco
<i>Prunus salicina</i> Lindley	Susino giapponese
<i>Pyrus</i> L.	Pero
<i>Ribes</i> L.	Ribes, uva spina
<i>Rubus</i> L.	Rovo, lampone
<i>Vaccinium</i> L.	Mirtillo



## Sezione C - Specie Ortive

<i>Allium ascalonicum</i> L.	Scalognò
<i>Allium cepa</i> L.	Cipolla
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta
<i>Allium porrum</i> L.	Porro
<i>Allium sativum</i>	Aglio
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Bietola a coste
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	Rapa rossa o Barbabietola
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>sabellica</i> L.	Cavolo laciniato
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	Cavolfiore
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.	Cavolo broccolo
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC	Cavolo di Bruxelles
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Cavolo verza
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>alba</i> DC	Cavolo cappuccio bianco
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef. var. <i>rubra</i> DC	Cavolo cappuccio nero
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>gongylodes</i>	Cavolo rapa
<i>Brassica Pekinensis</i> L.	Cavolo cinese
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	Rapa di primavera/ Rapa di autunno
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperone
<i>Chicorium endivia</i> L.	Indivia riccia/Scarola
<i>Chicorium intybus</i> L. (partim)	Cicoria Witloof
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. e Nakai	Cocomero
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo/certiolino
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucchina
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
<i>Cynara scolymus</i>	Carciofo
<i>Dacus carota</i> L.	Carota
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Finocchio
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo riccio
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo
<i>Pisum sativus</i> L. (partim)	Pisello escluso il pisello da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello
<i>Rheum</i>	Rabarbaro
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinacio
<i>Valerianella locusta</i> (L.) laterr.	Dolcetta
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava





<i>Nome Varietà:</i>	<i>Data di creazione:</i>
----------------------	---------------------------

**CARATTERISTICHE VARIETALI:**

FOGLIA		FIORE	FRUTTO	PORTAMENTO
Pagina superiore:	Pagina inferiore:			